



STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Repertorio n. 8013

Raccolta n. 5590

**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventitrè, il giorno sei del mese di dicembre,
6 dicembre 2023

alle ore venti.

In Vittorio Veneto (TV), presso la sede della Associazione di cui infra, in Via Meucci n. 2/C.

Avanti a me Dott.ssa DARIA INNOCENTI, Notaio residente in Treviso con studio in studio Piazza Silvio Trentin n. 14, iscritta al Collegio del Distretto Notarile di Treviso,

è presente il signor:

- **Eugenio BENVENUTI**, nato a Conegliano (TV) il giorno 14 gennaio 1984, domiciliato per la carica presso la sede della Associazione, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo della "PREALPI SOCCORSO O.D.V.", con sede in Vittorio Veneto (TV), Via Meucci n. 2/C, codice fiscale 93009590261, Ente del Terzo Settore iscritto al RUNTS e già iscritto al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato con il numero di classificazione TV0452.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere il Verbale dell'Assemblea Straordinaria degli associati, riunitasi oggi, in seconda convocazione, in questo luogo ed ora, per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dell'art. 14 dello statuto sociale allo scopo di riconoscere, anche all'associato minorenni, il diritto di voto nelle assemblee.

Avendo io Notaio aderito alla richiesta sopra fattami, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il comparente il quale

DA' ATTO CHE:

I

L'odierna assemblea è stata convocata in conformità a quanto previsto all'art. 13 dello statuto, via email inviata a tutti gli associati e mediante affissione del relativo avviso presso la sede in questo luogo, per le ore 8.00 di martedì 5 dicembre 2023 in prima convocazione e per la data odierna, alle ore 20.00, in seconda convocazione;

II

L'assemblea, in prima convocazione è andata deserta;

III

L'assemblea, anche ai sensi di quanto previsto dagli art. 4 e 15 del vigente statuto sociale, è regolarmente costituita essendo presenti, in proprio o per deleghe conservate agli atti dell'Associazione, almeno 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto e, precisamente numero 44 (quarantaquattro) associati su un totale di 56 (cinquantasei) associati aventi diritto di voto, come risulta dal foglio presenze che, previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dal comparente si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

IV

Per il Consiglio Direttivo sono presenti:

* il medesimo comparente in qualità di Vice Presidente;

* i Consiglieri Milena Costantino, Andrea Balbinot, Francesco Zanatta, Roberto Guido mentre hanno giustificato la propria assenza il Presidente, Marco Caliendo ed il Consigliere dimissionario Alberto Dal Mas.

REGISTRATO A Treviso
il 13/12/2023
al numero 37921
serie 1T
esatti € 200,00

Il Presidente, accertata l'identità e la legittimazione dei presenti e la regolarità delle deleghe

DICHIARA

validamente costituita l'assemblea ed atta a discutere e deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Aperta l'adunanza, il Presidente dell'Assemblea dà atto che si rende necessario procedere alla modifica dell'art. 14 dello statuto sociale al fine di prevedere che anche all'associato minorenni compete l'esercizio del diritto di voto e che, fino al compimento della maggiore età, detto diritto dovrà ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Tutto ciò esposto e, nessuno chiedendo la parola, il Presidente dell'Assemblea invita gli associati a deliberare.

Il Presidente dà atto che l'Assemblea, dopo breve discussione, con voto favorevole di tutti gli associati presenti, espresso verbalmente

DELIBERA

I

di modificare l'art. 14, comma 3, dello statuto sociale al fine di consentire anche all'associato minorenni di votare in assemblea e, quindi, di approvare, il nuovo testo dell'art. 14 che qui di seguito integralmente si riporta:

"ART. 14 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Il diritto di voto spetta anche all'associato minorenni il quale sarà, quindi, computato sia nel quorum costitutivo che in quello deliberativo: fino al compimento della maggiore età detto diritto dovrà ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea:

- a) procede alla nomina o al rinnovo o alla revoca per gravi motivi del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
- b) approva i bilanci di cui all'art. 24 dello Statuto;
- c) discute il programma svolto fino ad allora e stabilisce le linee del programma per il periodo successivo;
- d) indirizza il Consiglio Direttivo per tutte le attività esecutive relative all'associazione ed in armonia con le leggi vigenti, nonché con le finalità statutarie;
- e) delibera i criteri di accettazione o rifiuto di contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario elargiti da soci, o da persone fisiche o giuridiche dando mandato per l'esecuzione al Consiglio Direttivo;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso dell'interessato avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- i) delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo."

II

di dare mandato ai membri del Consiglio Direttivo e, per essi, al Presidente, per la esecuzione della presente deliberazione e per l'iscrizione della stessa nel RUNTS, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del d. lgs. 117/2017.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare il Vice Presidente dichiara sciolta la assemblea alle ore venti e minuti trenta.

e mi consegna il nuovo testo dello statuto, coordinato con modifica sopra deliberata, che si allega al presente atto sotto la lettera **"B"**, previa dispensa dalla lettura a me Notaio datane dal comparente.

Le spese del presente atto sono a carico della associazione; a tale proposito si precisa che il presente atto è esente da imposta di bollo e sconta l'imposta di registro in misura fissa.

* * *

Il comparente dichiara di conoscere il contenuto e gli effetti delle disposizioni degli articoli 13 e 7 del testo unico sulla Privacy (D.Lgs. n. 196/2003), art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e artt. da 12 a 22 del medesimo Regolamento, e prende atto che il notaio verbalizzante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) ed è autorizzato al loro trattamento, a norma del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2016 del 15 dicembre 2016 (G.U. 29 dicembre 2016, n. 303, serie gen.) e sue successive modifiche e/o adeguamenti.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a computer da persona di mia fiducia su due pagine e parte della terza di un foglio, e completato di mia mano, del quale ho dato lettura al comparente che lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle ore venti e minuti trentacinque.

F.to BENVENUTI Eugenio

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

ALLEGATO	REPERTORIUM N.	RACCOLTA N.
A	8013	5590

PREALPI SOCCORSO ONLUS

FOGLIO PRESENZE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 6 DICEMBRE 2023

	Cognome	Nome	Numero Tessera	Codice fiscale
1	ANDREATTA	MARGHERITA	328	NDRMGH99H70M089G
2	BALBINOT	ANDREA	267	BLBNDR86P19M089K
3	BALDARI	DAVIDE	133	BLDDVD67S01M089G
4	BASSETTO	MAURO	309	BSSMRA92D22M089Z
5	BENVENUTI	EUGENIO	327	BNVNGE84A14C957C
6	BOLZAN	EMANUELE	245	BLZMNL79E25M089M
7	BOLZAN	GIANANTONIO	130	BLZGNT59B16C597G
8	BOLZAN	SERENA	136	BLZSRN84D41H657V
9	BONORA	LUCA	260	BNRLCU63D11L407Q
10	BORSOI	CLAUDIA	033	BRCLD81B68M089V
11	BORTOLOTT	ANGELICA	321	BRTNLC01L42C957G
12	BRIOSCHI	DESIRE'	322	BRSDSR97D65M089B
13	CABRAS	ALESSANDRO	154	CBRLSN80S14M089D
14	CALIANDRO	MARCO	001	CLNMRC77M31M089P
15	CALIANDRO	SALVATORE	011	CLNSVT51P25F531G
16	CAMPODELL'ORTO	MATTEO	269	CMPTMT01B26M089W
17	CAMPODELL'ORTO	TOMMASO	329	CMPTMS05A20M089X
18	CANAL	DEBORA	138	CNLDBR89L57M089I
19	CASSETTA	RUGGERO	120	CSTRGR54E22M089F
20	COSTANTINO	GIUSEPPE	273	CSTGPP65T04I885W
21	COSTANTINO	MILENA	274	CSTMLN95R54M089A
22	DA FRÈ	LORIS	163	DFRLR564E18M089R
23	DAL CIN	CLAUDIO	183	DLCCLD58R23D854C
24	DAL CIN	ELISA	184	DLCLSE86B42M089W
25	DE LUCA	WALTER	101	DLCWTR84H19M089Y

Andreatta Margherita
Andrea Balbinot
David Baldari
Mauro Basetto
Eugenio Benvenuti
Emanuele Bolzan
Gianantonio Bolzan
Serena Bolzan
PER DELEGA Luca Bonora
PER DELEGA Claudia Borsoi
Angelica Bortolotto
Desire' Brioschi
Alessandro Cabras
PER DELEGA Marco Caliendo
Salvatore Caliendo
PER DELEGA Matteo Campo
Tommaso Campo
Deborah Canal
Ruggero Casetta
Giuseppe Costantino
Milena Costantino
Loris Da Frè
Claudio Dal Cin
PER DELEGA Andrea Balbinot
PER DELEGA Walter De Luca

Andreatta Margherita
Benvenuti Eugenio

54	STIVAL	ALESSANDRO	234	STVLSN76L03C957A
55	TABACCANTI	SANDRO	177	TBCSDR51D14B474P
56	ZANATTA	FRANCESCO	205	ZNTFNC93T04L565L

PER DEVEGA Lorena G...

Angelo Benvenuti





STUDIO INNOCENTI
NOTAI ASSOCIATI

Piazza Silvio Trentin, 14 - 31100 Treviso
T. 0422.411664 - F. 0422.544572
treviso@notaioinnocenti.it
www.notaioinnocenti.it

Allegato "B" al Rep n. 8013

Racc. n. 5590

**STATUTO DELLA
"PREALPI SOCCORSO O.D.V."**

**TITOLO I
(PROFILI GENERALI)**

ART. 1 - (Denominazione, sede ed emblema)

L'associazione denominata "PREALPI SOCCORSO – Associazione Volontari Protezione Civile e Pubblica Assistenza Vittorio Veneto O.N.L.U.S." assume la denominazione di "PREALPI SOCCORSO O.D.V." e la forma giuridica di associazione riconosciuta ai sensi del Capo II, Titolo II del Codice civile e dell'art. 22 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

L'associazione si costituisce come Organizzazione di Volontariato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 e ss. del D. Lgs. 117/2017, utilizzando tale definizione su tutti i suoi atti ufficiali.

L'associazione è stata costituita in Vittorio Veneto (TV) il 16 gennaio 2000 con atto costitutivo registrato il 17 gennaio 2000 presso la Agenzia delle Entrate di Vittorio Veneto al n. 266 serie 3[^].

L'associazione ha sede nel Comune di Vittorio Veneto, in provincia di Treviso ed ha durata illimitata.

L'assemblea ordinaria potrà deliberare la variazione dell'indirizzo della sede legale anche in altri Comuni della Provincia di Treviso. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

L'associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto.

L'associazione può istituire sedi secondarie locali, sia a livello provinciale che regionale.

L'emblema dell'associazione è costituito da una croce greca di colore bianco, su cerchio giallo filettato in blu, riportante immediatamente al suo esterno la scritta "PREALPI SOCCORSO – PUBBLICA ASSISTENZA".

L'emblema associativo dovrà figurare sulla bandiera, sullo stendardo, sulle divise degli addetti ai servizi, sugli automezzi e su quant'altro è identificativo e/o rappresentativo dell'associazione.

L'emblema non può essere utilizzato senza l'autorizzazione del Consiglio direttivo.

L'emblema sociale non dovrà essere utilizzato al di fuori di attività di servizio e/o di rappresentanza dell'associazione ed è comunque fatto assoluto divieto di utilizzarlo per interessi specifici di singoli associati o di gruppi di associati anche se detti interessi non sono in contraddizione né con gli scopi dell'associazione, né con l'oggetto sociale.

ART. 2 - (Statuto)

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., dalle relative norme di attuazione, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea ordinaria delibera il regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - (Efficacia dello Statuto)

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della associazione stessa.

ART. 4 - (Modificazione dello Statuto)

Il presente Statuto è modificabile, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice civile, con deliberazione della assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello Statuto, ai sensi dell'art. 22, comma 6 del D. Lgs. 117/2017 devono risultare da atto pubblico e diventano efficaci con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 5 - (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 6 - (Finalità)

L'associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune, e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del Terzo Settore.

L'associazione fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'attività associativa si rivolge in prevalenza a favore di terzi e alla generalità della popolazione, senza distinzione alcuna.

L'associazione non ha finalità di lucro né legami politici o confessionali e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione, in particolare, ha le seguenti finalità:

- 1) intervenire di concerto con gli enti istituzionalmente preposti nel caso di calamità, catastrofi, incendi, incidenti o altre situazioni di rischio che possono essere causa di pericolo per le persone, animali e cose, o per l'ambiente;
- 2) contribuire all'individuazione e, nei limiti delle proprie capacità e possibilità, all'eliminazione delle possibili cause di emergenza per il territorio e la popolazione, sollecitando nel contempo le Istituzioni affinché si attivino per la riduzione delle situazioni di rischio;
- 3) divulgare tra i cittadini, ed in particolare modo tra la popolazione scolastica, i principi dell'auto protezione e della prevenzione, dell'informazione e educazione sanitaria;
- 4) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sociale, sanitario, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabilità, anche assumendo iniziative dirette alla sperimentazione sociale, con l'obiettivo di creare una moderna coscienza sociale tesa a promuovere e sostenere il volontariato organizzato e la risoluzione, in forma innovativa, di questioni civili, sociali e culturali;
- 5) effettuare servizi di assistenza sanitaria, sociale, trasporto sociosanitario, sanitario e di emergenza-urgenza a mezzo ambulanza, interventi e prestazioni sanitarie, attività di prevenzione incendi, di vigilanza antincendio e di protezione civile;
- 6) organizzazione e gestione dei servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone deboli, anziane, con disabilità o in condizioni, anche temporanee, di difficoltà;
- 7) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi di cui al presente

Statuto, anche attuando e mantenendo efficienti i collegamenti con enti, associazioni, gruppi o altri soggetti operanti nell'ambito del terzo settore, sia livello nazionale o internazionale;

8) organizzare attività di raccolta fondi per il perseguimento delle finalità sociali;

9) curare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento periodico degli aderenti;

10) creare tra i propri aderenti un vivo spirito di solidarietà, spronarli ad adempiere con impegno ai propri doveri volontariamente assunti, cercando di instaurare e mantenere fra loro rapporti di amicizia, cordialità e rispetto reciproco.

In particolare, l'associazione esercita in via esclusiva e principale le seguenti attività di interesse generale:

1) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 117/2017);

2) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 della L. 8 novembre 2000, n. 328 e ss.mm. e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, e alla L. 22 giugno 2016, n. 112 e ss.mm. (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 117/2017);

3) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera y) del D. Lgs. n. 117/2017);

4) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166 e ss.mm., o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs. n. 117/2017).

L'associazione può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti e con le modalità previste all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'associazione può inoltre aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea ordinaria dei soci, ad altre associazioni, enti, o alle Reti associative di cui all'art. 41 del D. Lgs. n. 117/2017, quando ciò sia utile al conseguimento dei propri fini sociali.

TITOLO II (GLI ADERENTI)

ART. 7 - (Ammissione)

Possono essere soci dell'associazione tutti i cittadini italiani senza distinzioni di sesso, di nazionalità d'origine, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano e rispettarne lo Statuto e i regolamenti.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, recapiti per le comunicazioni, anche telematiche;

b) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di

interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata A/R o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la successiva Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non possono essere previsti soci temporanei per la partecipazione alla vita associativa.

L'associazione deve essere sempre composta da almeno sette (7) soci. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione deve formulare la richiesta di iscrizione in un'altra sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Sono **soci ordinari** coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono, se prevista, la quota associativa.

Sono **soci volontari** i soci ordinari che si impegnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà, nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'associazione.

I minori di età dai sedici (16) ai diciotto (18) anni non compiuti possono essere ammessi quali soci ordinari o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono **soci onorari** tutte le persone fisiche o giuridiche che, ritenute idonee dal Consiglio Direttivo per validi motivi morali, sociali, culturali o per meritorie attività svolte a favore del sodalizio, sono chiamati a partecipare alla vita dell'associazione. Essi sono esenti dal pagamento della quota annuale e possono partecipare, senza diritto di voto, all'assemblea dei soci.

ART. 8 - (Diritti e doveri degli aderenti)

Gli aderenti hanno il diritto di partecipare alla vita associativa, nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi, di eleggere gli organi dell'associazione e di candidarsi per le cariche sociali.

Gli aderenti hanno il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di esercitare il controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.

Gli aderenti all'associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, impegnandosi al raggiungimento degli scopi sociali. Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi, astenendosi dal compiere qualsiasi atto che possa danneggiare gli interessi e l'immagine dell'associazione.

Gli aderenti hanno l'obbligo di versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo annualmente stabilito, entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 – (Sanzioni disciplinari)

Gli aderenti, che tengano una condotta non conforme alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni, delle delibere degli organi sociali o alle direttive

impartite dai competenti organi, incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea fino ad un massimo di tre (3) mesi;
- c) esclusione.

Le sanzioni disciplinari sono deliberate dal Consiglio Direttivo, con voto segreto, e comunicate tempestivamente all'aderente.

ART. 10 - (Recesso - Esclusione – Decadenza)

La qualità di aderente si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

L'aderente può sempre recedere dall'associazione. Il recesso deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 24, comma 2, del Codice civile, mediante dichiarazione di recesso comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso avrà effetto immediato.

L'aderente all'associazione che contravviene ai doveri stabiliti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti interni o dalle delibere degli organi statutari, può essere escluso dall'associazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo può escludere il socio:

- a) che venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni statutarie, regolamentari, le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) che non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'associazione, senza giustificato motivo;
- d) che, in modo pregiudiziale, fomenti dissidi e disordini fra i soci;
- e) che non partecipi con continuità alle attività e alle iniziative dell'associazione;
- f) per indegnità, qualora l'associato abbia tenuto comportamenti e commesso fatti lesivi dell'immagine dell'associazione, e comunque incompatibili con l'appartenenza ad essa, o abbia procurato alla stessa intenzionalmente danni morali o materiali;
- g) per sopraggiunte cause di incompatibilità, quali interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto dopo avere esaminato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

Decade automaticamente l'aderente che, nonostante la formale messa in mora, non provvede a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

TITOLO III (ORGANI SOCIALI)

ART. 11 - (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- l'Organo di controllo;

– il Revisore dei conti.

Ai sensi dell'art. 34 co. 2 del D.LGS. 117/2017 tutte le cariche sociali sono gratuite, tranne la carica di membro dell'organo di controllo che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 co. 2 c.c..

ART. 12 - (L'Assemblea)

L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'associazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Nelle assemblee hanno diritto all'elettorato passivo ed attivo coloro che siano iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota sociale e non abbiano procedimenti disciplinari in corso.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

E' facoltà del Presidente consentire la presenza di non soci all'assemblea, e di fargli prendere la parola.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 del Codice civile in quanto compatibili.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti fermi i quorum costitutivi di cui ai successivi articoli e le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone e le qualità delle medesime.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

ART. 13 - (Convocazione)

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli aderenti o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro dei soci, anche in formato elettronico, e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione, comunque in modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro 15 (quindici) giorni dalla data della prima.

ART. 14 - (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega.

Il diritto di voto spetta anche all'associato minorenni il quale sarà, quindi, computato sia nel quorum costitutivo che in quello deliberativo: fino al compimento della maggiore età detto diritto dovrà ritenersi attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'assemblea:

- a) procede alla nomina o al rinnovo o alla revoca per gravi motivi del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore dei Conti;
 - b) approva i bilanci di cui all'art. 24 dello Statuto;
 - c) discute il programma svolto fino ad allora e stabilisce le linee del programma per il periodo successivo;
 - d) indirizza il Consiglio Direttivo per tutte le attività esecutive relative all'associazione ed in armonia con le leggi vigenti, nonché con le finalità statutarie;
 - e) delibera i criteri di accettazione o rifiuto di contributi straordinari, donazioni e lasciti testamentari con beneficio d'inventario elargiti da soci, o da persone fisiche o giuridiche dando mandato per l'esecuzione al Consiglio Direttivo;
 - f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso dell'interessato avverso la decisione del Consiglio Direttivo;
- delibera su quant'altro demandato per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

ART. 15 - (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea Straordinaria delibera e adotta le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo con atto pubblico, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del Codice Civile.

L'Assemblea Straordinaria delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione, nonché lo scioglimento e la liquidazione e la devoluzione del suo patrimonio con atto pubblico e con il voto favorevole dei tre quarti degli associati, ai sensi dell'art 21, comma 3, del Codice civile.

ART. 16 - (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a) elegge al proprio interno il Presidente dell'associazione e le altre cariche eventualmente previste;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari e ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione, controllandone l'esecuzione stessa;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) delibera sull'ammissione, sulle sanzioni disciplinari e sulla esclusione dei soci;
- e) determina l'importo annuale della quota sociale;
- f) decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- g) redige ed approva i progetti di bilancio di cui all'art. 24 dello Statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- h) redige ed approva l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- i) emana ogni provvedimento riguardante il personale retribuito;
- j) redige ed approva i regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione;
- k) conferisce e revoca procure.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, sempre in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, per la durata di 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile con riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza degli amministratori eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) membri, esso può deliberare esclusivamente quando tutti i componenti sono presenti. In riferimento alle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo quale organo amministrativo, o dai propri membri in conflitto di interessi, si applica l'art. 2475 ter del Codice civile.

I consiglieri che per 3 (tre) volte consecutive non partecipano, senza valido e giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, decadono automaticamente dalla carica.

Nel caso di dimissioni, di decadenza, di esclusione o di decesso di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle graduatorie delle precedenti elezioni.

Se le graduatorie delle precedenti elezioni siano esaurite, si dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere alla elezione dei Consiglieri mancanti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario. Le funzioni del Segretario sono determinate nel regolamento generale dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può infine delegare una o più persone esterne al Consiglio stesso per la conduzione di commissioni, di settori organizzativi o operativi, gruppi di lavoro su temi specifici o per la supervisione di progetti approvati dal Consiglio Direttivo stesso. Gli incaricati dovranno periodicamente relazionare sull'andamento dell'incarico loro affidato e risponderanno del proprio operato al Consiglio Direttivo, che potrà revocare l'incarico stesso.

ART. 17 - (Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del

mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca per gravi motivi decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione. In particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'associazione, sia nei riguardi degli associati, che di terzi;
- b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità tutti i provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) di convocare e presiedere l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;

Il Vicepresidente, a tale scopo individuato tra i membri del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 – (Organo di controllo)

Ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 "Responsabilità amministrativa delle società e degli enti", qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'associazione e sul suo concreto funzionamento, esercitando compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Esso esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo è nominato per 3 (tre) esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

ART. 19 – (Revisione legale dei conti)

Il compito di accertare la regolare tenuta delle scritture contabili è affidato ad un Revisore esterno scelto dall'Assemblea tra iscritti al registro dei Revisori Contabili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017, salvo quanto previsto dal precedente art. 18, la nomina del Revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria quando si superino per 2 (due) esercizi consecutivi 2 (due) dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 (unmilione centomila virgola zero zero) euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 (duemilione duecentomila virgola zero zero) euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 (dodici) unità.

Il predetto obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 117/2017.

In particolare, il Revisore legale dei conti:

- 1) verifica nel corso dell'esercizio sociale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, nonché

degli impegni assunti e della relativa copertura finanziaria;

2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e agli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano;

3) esprime con un'apposita relazione il giudizio sul bilancio di esercizio, redatto nelle forme di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'attività di controllo contabile è annotata in apposito libro conservato presso la sede sociale.

Il Revisore legale dei conti è nominato per 3 (tre) esercizi consecutivi e cessa dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale ed è rieleggibile.

Il Revisore legale dei conti ha la facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto.

TITOLO IV (RISORSE ECONOMICHE E BILANCI)

ART. 20 - (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite:

- a) dal fondo di dotazione iniziale, costituito da un deposito monetario che ammonta a Euro 15.000,00 (quindicimila/00).
- b) dalle quote associative;
- c) dai contributi degli aderenti;
- d) dai contributi di privati;
- e) dai contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) dai contributi di organismi internazionali;
- g) dalle donazioni e lasciti testamentari;
- h) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- i) da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- j) da ogni altro tipo di entrate ammesse dalle norme vigenti.

ART. 21 - (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni mobili registrati, i beni mobili e il fondo di dotazione iniziale di cui all'art. 20, comma 1, lettera a) del presente Statuto.

I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni mobili registrati, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22 - (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 23 - (Proventi derivanti da attività marginali)

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali, per i quali sarà tenuta apposita contabilità separata, sono inseriti in una specifica voce del bilancio dell'associazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 24 - (Bilancio di esercizio e bilancio sociale)

Il bilancio di esercizio dell'associazione dovrà essere redatto nelle modalità previste dall'art 13 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Qualora l'associazione abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve adempiere alle disposizioni di cui all'art. 14 del D. Lgs. n. 117/2017, redigendo il Bilancio sociale.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a Euro 100.000,00 annui, l'associazione deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e sono approvati dall'Assemblea Ordinaria entro quattro (4) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

TITOLO V (AMMINISTRAZIONE GENERALE)

ART. 25 - (Libri sociali obbligatori)

I libri sociali obbligatori, che devono essere conservati presso la sede dell'associazione, sono i seguenti:

- 1) il libro degli associati;
- 2) il registro dei volontari, nel quale sono iscritti i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;
- 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea dei soci, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

Gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali e a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio Direttivo con preavviso di almeno 7 (sette) giorni. L'esame avverrà presso la sede dell'associazione, alla presenza costante di almeno un componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo se nominato.

L'aderente può farsi assistere da professionista di sua fiducia al quale potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. L'aderente che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso l'aderente non potrà trarre copia dei libri sociali.

ART. 26 - (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 27 - (Dipendenti)

L'associazione può assumere dei dipendenti, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare

l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nella attività non potrà essere superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai C.C.N.L. settore.

I dipendenti sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 28 - (Collaboratori di lavoro autonomo)

L'associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.

I rapporti tra l'associazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla legge.

I collaboratori di lavoro autonomo sono ai sensi di legge assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 29 - (Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 30 - (Responsabilità della associazione)

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 31 - (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della associazione stessa.

TITOLO VI (NORME FINALI)

ART. 32 - (Sezioni)

Qualora, per decisione dell'Assemblea, vengano istituite una o più sezioni dell'associazione, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento conformi ai criteri partecipativi del presente Statuto.

ART. 33 - (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria, con i quorum e le maggioranze di cui all'art. 15 dello Statuto.

In caso di scioglimento o cessazione dell'associazione, i beni, dopo la liquidazione, ricevuto il parere preventivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/2017, saranno devoluti ad altre associazioni operanti in identico od analogo settore.

La fase di liquidazione dell'associazione è disciplinata dagli artt. 11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

ART. 34 - (Regolamenti)

Il regolamento generale è adottato dal Consiglio Direttivo e:

- a) determina le competenze del Segretario e degli altri incaricati eventualmente nominati in relazione a specifici settori di intervento e gestione dell'associazione;
- b) individua le modalità di informazione ai soci delle attività associative;
- c) individua le norme di comportamento e le correlate sanzioni disciplinari comminabili in caso di loro violazione, nei limiti imposti dal presente Statuto;
- d) regola ogni altra materia in attuativa del presente Statuto.

In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare appositi regolamenti di funzionamento delle varie attività.

ART. 35 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile relative disciplina sulle associazioni riconosciute, alle normative vigenti in materia ed in particolare al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.", al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ss.mm. e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 36 - (Norma transitoria)

Tutte le previsioni legate all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del R.U.N.T.S. medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5 sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

F.to BENVENUTI Eugenio

F.to DARIA INNOCENTI NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, firmata digitalmente dal Notaio rogante come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.
Treviso, 31 gennaio 2024.